



Rete Ferroviaria Italiana  
10/02/2006

RFI-DTC\  
A0010\P\2006\0000293

Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESSE FERROVIARIE** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
Rep. Coordinamento e Supporti Generali  
Uff. Movimenti e Trasporti  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Roma  
Sig. Amministratore Delegato

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**OGGETTO:** Prescrizione concernente: "Agenti a cui compete l'obbligo dell'esecuzione della prova del freno" di cui all'art. 9 dell'I.E.F.C.A.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra e in riferimento all'Istruzione sull'Esercizio del Freno Continuo Automatico (IEFCA) ediz. 1966, art. 9 comma 1 e 2 e art. 14, in attesa di opportuna variazione del testo si prescrive che il personale accompagnamento treni abilitato al modulo D, di cui alla Disposizione n. 07 del 16/03/2001 di Divisione Infrastruttura, può eseguire la prova del freno anche nei casi in cui lo stesso non sia comandato al successivo servizio di scorta del treno interessato alla prova.

In tale caso il personale che ha eseguito la prova del freno deve registrare, sul Bollettino di Frenatura e Composizione (BFC) nel quadro "Constatazioni e verifiche al materiale - Annotazioni" o sul Foglio di Corsa nel "Quadro V", l'esito della prova riportando:

- la località ove è stata eseguita la prova,
- la data,
- la firma (leggibile),
- la dizione "Eseguita prova freno tipo . . . . con esito regolare", indicando a seconda dei casi se trattasi di prova di tipo A o B o C o D.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 0158570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



Per quanto riguarda invece la prova freno ai treni materiali l'esito regolare della stessa deve essere documentata attraverso la emissione di opportuno M 40, da allegare ai documenti di scorta, riportante le indicazioni di cui sopra.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Michele Elia

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"  
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)